

Carrara, 13 giugno 2014.
DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

POS – OBBLIGO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2014

La questione POS è stata già illustrata dallo Studio DONNINI & ASSOCIATI con circolari del 30 settembre 2013 e 13 febbraio 2014. Riteniamo però di dover fare comunque il punto della situazione, visibilmente delicata e pericolosa insieme.

- 1 -

L'obbligo per tutte le "partite iva" (imprese e professionisti) di impiantare un POS è stato stabilito dal D.L. 179 del 18 ottobre 2012 (Governo Monti). Decorrenza: 1° gennaio 2014.

L'utilità della norma resta ancora ignota. Nessuna teoria sembra fornire una attendibile spiegazione. Se è per impedire il "nero", coloro che lo praticano non si faranno davvero intimorire dal POS in bella vista sul loro banco o scrivania. Ed è improbabile che esso spinga alla virtù il loro acquirente finale, se costui prova piacere – ricambiato con pari passione – nell'evitare la sempre più onerosa iva.

Sulla esigenza di favorire il linguaggio elettronico o di evitare le microrapine (tesi avanzate da Il Sole 24 Ore, richiamata circol. 13.02.2014) chi ogni giorno vive ed opera nel sistema economico è in grado di decidere da solo se si tratti di pura fantasia o di problemi veramente sentiti.

- 2 -

Si sa invece cosa la norma produrrà. Ad esempio un aggravio di costi per tutte le "partite iva" che del POS non sentono affatto il bisogno (e le decisioni sulla relativa convenienza sono indubitatamente affar loro).

Gli aggravii di costi possono far crollare imprese già in condizioni marginali (la Confesercenti dichiarò che distributori di benzina, tabaccai, edicolanti, bar e piccoli esercizi simili sono già a rischio). Altrimenti, com'è noto, i maggiori costi sono destinati a far lievitare i prezzi delle cose o dei servizi che li subiscono. In un momento di recessione è il modo giusto, in effetti, per incentivare i consumi.

Avranno invece di che gioire i gestori dei POS, le banche in particolare, che vedono così incrementare la loro invasività nel sistema, ed anche i proventi economici (si parla, per dire, di un mercato da 2,5miliardi di euro in commissioni).

- 3 -

La decorrenza – come si è visto al par. 1 – era stata inizialmente fissata al 1° gennaio 2014. Poi il D.L. 30 dicembre 2013 ha stabilito di spostare quella data al 30 giugno 2014. Ma con una disciplina transitoria: che tra il 1° gennaio 2014 ed il 30 giugno 2014 restavano comunque assoggettati all'obbligo gli esercenti attività d'impresa (cessioni di beni o prestazioni di servizi, n.d.r.) *“...il cui fatturato dell'anno precedente (il 2013, n.d.r.) a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro”*.

La fase transitoria non ha perciò coinvolto le attività professionali.

- 4 -

Dal 30 giugno 2014 – salvo ripensamenti dell'ultima ora – tutte le “partite iva” (non importa se imprese o professionisti, se il loro cliente è un privato o un'altra partita iva, se appartengono al regime dei “minimi” con esonero da scritture contabili o hanno una attività multimilionaria, se ricevono pagamenti in contanti o con strumenti tracciati, se hanno o non hanno mai avuto richieste di pagamento con carta di credito, ecc.) sono obbligate ad avere il POS.

Non si vedono possibilità di sfuggire a quest'obbligo, salvo quanto esposto ai successivi par. 6 e 7.

- 5 -

Ci ha provato, nello specifico, l'Ordine degli Architetti che – ricorrendo al TAR del Lazio – ha prospettato l'illegittimità della norma come insensatamente vessatoria, costosa, dettata da eccesso di potere. Il Tribunale però gli ha dato torto con ordinanza 01932/2014 del 30 aprile scorso, e si può scommettere che difficilmente andrà meglio in caso di appello. Fa presa – temiamo – l'idea molto diffusa che la ribellione tradisce l'intento evasivo “naturale” in chi ha un'attività autonoma. E che se questo strumento è malvisto, *allora* vuol dire che è efficace.

Ciò che non si capisce semmai è perché l'Ordine degli Architetti sia stato lasciato solo in questa vicenda che invece coinvolge tutti gli Ordini professionali. E perché non si sia cercata una alleanza politica con altre categorie economiche (la Confesercenti, ad esempio: cfr. par. 2).

- 6 -

E' comunque un fatto che al momento non risultano sanzioni specificamente ricollegabili alla mancata installazione del POS da parte di un soggetto che ne avrebbe comunque l'obbligo. Non dubitiamo comunque che l'Agenzia delle Entrate saprà poi trovare il codicillo o il “combinato disposto” che permettono di irrogare agli indisciplinati la giusta punizione.

Tuttavia una sanzione specifica non c'è. Ed anche questo è francamente inspiegabile.

- 7 -

A ben vedere però le disposizioni di legge richiamate in questa analisi non parlano di obbligo di installare il famigerato POS. Si esprimono invece così:

DL 18.10.2012 N. 179, art. 15 (testo attualmente in vigore): *“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito...”*;

DM 24 gennaio 2014, art. 2: *“L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito...,*

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl

Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui...”.

La legge impone quindi ad imprese e professionisti di accettare pagamenti con carta di debito, non di installare determinati strumenti elettromeccanici. E non si può certo dire che il Legislatore si sia sbagliato, che ha usato una espressione infelice perché non gli è venuta in mente l' altra.

Se è così la mancata installazione del POS non configura *ancora* una violazione della legge. Essa violazione ricorre infatti solo se e quando l' impresa o il professionista rifiuta di ricevere il pagamento con carta “di debito” espressamente richiestogli da un cliente (ed il cliente, aggiungiamo, non accetta poi d' usare uno strumento alternativo di suo gradimento). Tale violazione si può comunque perfezionare in entrambi i casi: che vi sia o meno la disponibilità di un POS presso il venditore/prestatore.

In questi termini la violazione dell' impresa o del professionista non ha quindi luogo nei confronti dello Stato (e tantomeno dell' Erario). Essa si risolve semmai nella negazione di un preciso diritto del cliente, esattamente come il rifiuto di un pubblico esercizio di “servire” un determinato avventore.

- 8 -

Un altro motivo di riflessione riguarda poi il “punto” in cui installare il POS. Dato anche il significato di questo acronimo (Point Of Sale) non v' è dubbio che esso debba trovarsi nel negozio, ufficio, officina o ambulatorio, e simili, in cui si perfeziona lo scambio sinallagmatico (la cessione contro denaro del bene o la prestazione del servizio) che il cliente salda immediatamente.

Diverso ci sembra invece il caso del pagamento successivo, dilazionato rispetto al perfezionamento dell' operazione e che, per ragioni organizzative, si dovesse effettuare in un luogo diverso o in orari di chiusura di negozio, ufficio, officina o ambulatorio, e simili, dove invece si trova il POS. La sua indisponibilità risulterebbe in tal caso giustificata.

- 9 -

Resta da vedere infine, in particolare per i professionisti, se sia lecito stabilire contrattualmente (e quindi a priori) forme di pagamento (meglio se tracciabili) *diverse* dal POS. Non è infatti illogico argomentare che:

- a) la normativa sul POS (cfr. par. 1) non può aver sottratto alle “partite iva” la libertà di pattuire per ogni affare una specifica modalità di pagamento; e non può nemmeno aver inteso togliere all' acquirente la uguale libertà di accettarla;
- b) sarebbe decisamente ingiustificata ed iniqua (forse ai limiti della costituzionalità) una insindacabile “dittatura” dell' acquirente nei confronti della controparte, per cui al primo spettano scelte che la seconda deve poi obbligatoriamente subire;
- c) la mancanza di scopo della norma (cfr. par. 2) ne esclude la valenza “pubblica”, cioè l' esigenza del suo rispetto – anche in supero di qualche libertà – per superiori ragioni d' ordine generale.

La questione non risulta sia stata ancora affrontata.

- 10 -

Da Il Sole 24 Ore di questa mattina (Angelo Busani: “Studi senza Pos, niente sanzioni”) si apprende che il Ministero dell' Economia, con nota D/825 del 10 andante, ha aderito alla tesi prospettata dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui la norma avrebbe introdotto non un “obbligo” ma un “onere” *“il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali siano i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito”*. Con la

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl

Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

conseguenza che *“i professionisti dovrebbero strutturarsi con il Pos, ma che questo non sarebbe inquadrabile in termini di obbligatorietà”*.

Ciò conferma che la norma sul POS è proprio senza scopo (par. 1). E la risposta del Ministero non va a nostro avviso circoscritta ai professionisti.

- 11 -

Un' avvertenza comunque si impone: quella di valutare molto attentamente il proprio profilo di clientela, la qualità dei rapporti, il tipo di cessioni/prestazioni rese.

Bisogna infatti mettere in conto, statisticamente parlando, la possibilità che il cliente “ostile” chieda di pagare un conto con POS, sapendo che l' interlocutore non lo ha, allo scopo di fargli violare la norma istitutiva e così segnalarlo a qualche Autorità di vigilanza (GdF, Agenzia delle Entrate). O che lo faccia il cliente “moroso”, per protrarre il proprio adempimento. Ma anche quello “astuto”, per privare di legittimazione eventuali e magari imminenti azioni coattive. E in ultimo il cliente “mentitore”, per opporsi ad azioni già avviate lamentando che gli fu negato il pagamento con carta di debito.

* * * *

Confidiamo di aver saputo rappresentare ad ampio spettro le problematiche sollevate da una norma che – mentre nulla sembra risolvere in cambio delle complicazioni che arreca – va comunque trattata con totale circospezione.

Teniamo peraltro ad evidenziare che le opinioni qui espresse sulla disapplicazione della norma vanno considerate con assoluta cautela.

La via più tranquilla rimane naturalmente quella dell' impianto di un POS in ogni luogo di lavoro/vendita.

Siamo come sempre a disposizione e cordialmente Vi salutiamo.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR14-SOCIR/POR

SOFIM-SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE srl
Cap. soc. 46.800 euro, vers. - Sede legale: Marina di Carrara/Ms, Viale da Verrazzano 7 – Cod. fisc. e part. iva 00352520456
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478 - Registro delle Imprese di Massa Carrara/Ms – sofimsrl@tin.it

Consulenza ed assistenza: DONNINI & ASSOCIATI - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili